

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'HOSPITALE" DEL 23.09.2020



L'anno 2020, il giorno 23 del mese settembre, alle ore 20.30, in Majano, Frazione San Tomaso, Piazza San Giovanni, n. 11, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Organizzazione di Volontariato AMICI DELL'HOSPITALE ODV, come da avviso inviato agli associati, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) lettura bilancio sociale approvazione bilancio consuntivo 2019;
- 2) illustrazione eventi futuri e approvazione bilancio preventivo 2020;
- 3) approvazione dello statuto, adeguato al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti n. 26 soci su 275 iscritti, oltre alla Presidente in carica della Associazione, Signora MARIA TERESA GARZITTO.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama ad assumerne la presidenza l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Majano ROBERTO BATTIGELLI., il quale illustra gli argomenti all'ordine del giorno e quindi apre la discussione.

Si passa al primo punto; il Presidente dell'Associazione dà lettura del bilancio sociale per l'anno 2019; l'Associazione a fine 2019 conta 259 soci, 211 sostenitori morali, oltre 1200 persone che vogliono ricevere le notizie relative alle attività dell'Associazione. Il Presidente dà la parola al Tesoriere ZUCCHIATTI per la lettura del bilancio consuntivo per l'anno 2019, che ammonta a € 35.465,86 per entrate, € 25.802,67 per uscite, con un saldo di € 9.663,19, che verranno reinvestiti, e lo pone al voto dell'Assemblea che lo approva all'unanimità. Il Presidente dell'Assemblea, dopo l'intervento del Sindaco del Comune di Majano RAFFAELLA PALADIN, cede la parola al Presidente dell'Associazione GARZITTO e al Tesoriere ZUCCHIATTI per la lettura del bilancio preventivo 2020, con un saldo a pareggio pari a € 31.663,19; quindi vengono illustrate tutte le iniziative programmate relative all'anno 2020. Interviene il Socio BABUIN che propone l'utilizzo di strumenti audiovisivi per la trasmissione in diretta streaming audio/video degli eventi. Intervengono sul punto il Socio esperto tecnico DEL PICCOLO MARINO e l'economista ZUCCHIATTI. Chiusi gli interventi, il bilancio viene posto al voto dell'Assemblea, che approva all'unanimità.

Il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Segretario BUTTAZZONI che illustra le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e che è stato allegato all'avviso di convocazione della presente assemblea. Lo Statuto viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e allegato al presente verbale.

Esaurito così l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.15 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
CRISTIAN BUTTAZZONI

Il Presidente
ROBERTO BATTIGELLI

Il Presidente dell'Associazione
MARIA TERESA GARZITTO

REGISTRATO a UDINE il 28.10.2020
AL N° 5021
SERIE 3 - PRIVATI N° A
Liquidati Euro
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis
Provinciale, Paolo De Lisa



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'HOSPITALE" ODV

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato non riconosciuta, denominata "AMICI DELL'HOSPITALE ODV" (di seguito "AMICI DELL'HOSPITALE"), con sede a San Tomaso di Majano.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. "AMICI DELL'HOSPITALE" è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Essa opera prevalentemente nel territorio della repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi della L. 6 giugno 2016, n. 106 di Delega al Governo per la riforma del Terzo settore e del D. Lgs. 117/2017 (di seguito Codice del Terzo Settore o CTS).

Art. 4

Finalità

1. "AMICI DELL'HOSPITALE" è costituita esclusivamente al fine di:
 - promuovere, sostenere ed organizzare iniziative culturali;
 - collaborare con Enti pubblici e privati nell'attuazione di progetti anche europei e/o attività affini;
 - consolidare relazioni nazionali ed internazionali con scuole, università, siti di altri *hospitales* e con associazioni culturali locali ed internazionali;
 - intraprendere un processo di riscoperta e valorizzazione storica dell'antica Via del Tagliamento, collegamento in rete tra Europa e Vie Francigene e degli antichi percorsi locali;

- promuovere, sostenere e gestire l'ospitalità, in particolare dedicata al pellegrinaggio ed al turismo culturale;
- sostenere il progetto di riscoperta culturale dell'*hospitale* di San Giovanni di Gerusalemme a San Tomaso di Majano e l'intervento di restauro, che deve essere particolarmente attento a non alterare il carattere essenziale e la testimonianza storica del complesso medievale;
- sensibilizzare cittadini e istituzioni alla conoscenza, salvaguardia e tutela del patrimonio culturale del sito;
- collaborare con l'Amministrazione Comunale nella gestione, cura e manutenzione dell'area, secondo le direttive richiamate in una convenzione;

Sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

2. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare:
 - 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (Art. 8 comma 2 CTS) Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. "AMICI DELL'HOSPITALE " risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. Ad "AMICI DELL'HOSPITALE" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione ed altri enti del Terzo Settore, senza scopo di lucro. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 (sessanta) giorni (art. 23, comma 2 CTS). Chi ha proposto la domanda può chiedere entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle

domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione (art 23 comma 3 CTS).

3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Hanno diritto di voto in assemblea, qualora risultino iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi (art. 24 comma 1 CTS).

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione e/o presa di visione per via telematica

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Art. 11 Doveri

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art 17 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (art. 17 comma 4 CTS).

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

2. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

3. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12 Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea

Titolo IV **Organi dell'Associazione**

Art. 13 **Organi**

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di amministrazione
- 3) il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 **Composizione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente, ma può farsi rappresentare, mediante delega, da altro socio, il quale può rappresentare un solo socio per volta.

Art. 15 **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, anche via e-mail, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10(dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16 **Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - b) approva il bilancio di esercizio;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'Art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sull'esclusione degli associati;
 - e) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 20

Organo di amministrazione

1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 2. L'Organo di amministrazione è composto da 7 membri nominati dall'assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
- Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate [ovvero indicate dagli enti associati]: si applica l'Art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
4. L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
5. L'Organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto, anche via e-mail, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori a cura del presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.
6. In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
7. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il segretario.

Art. 21 Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi, quando il suo Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno la maggioranza dei membri; in tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di amministrazione:
 - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - ◆ sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22 Il Presidente

1. Il presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 23 Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di amministrazione, il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal presidente.

Titolo V **Il bilancio**

Art. 24

Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Gli enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

5. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI **Norme finali e transitorie**

Art. 25

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione.

Art. 26 **Scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio ai sensi dell'art. 9 comma 1 del CTS

Art. 27

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.